

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 26 aprile 2016 in Ferrara,

tra

la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (di seguito Nuova Cariferrara o Azienda)

Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. in A.S. (di seguito CFLF)

e

le Delegazioni Sindacali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca-Uil costituite ai sensi dell'art 21 C.C.N.L. 31 marzo 2015

premesso che

- nel più ampio processo di risoluzione di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in Amministrazione Straordinaria disposto con provvedimento di Banca d'Italia del 21 novembre 2015 e successivamente approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto del 22 novembre 2015, poi emendato con ulteriore provvedimento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2016 approvato anch'esso dal MEF con decreto del 18 febbraio 2016 ai sensi dell'art.32, comma 6, del D.lgs. 16 Novembre 2015, n. 180, che ha disposto una modifica del programma di risoluzione di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al fine di consentire, in alternativa alla cessione di passività, la fusione per incorporazione di Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. in A.S. - Società controllata da Nuova Cariferrara al 100% - in Nuova Cariferrara, funzionale sia al successivo trasferimento delle sofferenze dall'Ente Ponte alla società veicolo all'uopo costituita "REV- Gestione Crediti Spa", sia all'ormai avviato processo di vendita dell'Ente Ponte, entrambi gli Organi Societari hanno deliberato di realizzare, nei tempi stabiliti, la fusione per incorporazione di CFLF in Nuova Cariferrara;
- con lettera datata 11 marzo 2016 a tutti i destinatari sindacali stabiliti per legge e per contrattazione collettiva - che qui si dà per trascritta - le Società interessate dal trasferimento di Azienda, nel rappresentare e declinare i criteri ispiratori, nonché le condizioni e le fasi realizzative del progetto nel suo complesso, hanno dato avvio alle procedure stabilite dall'art. 47, L. nr. 428 del 1990, così come integrata e modificata successivamente dal Legislatore e dagli artt. 17 e 21 C.C.N.L. 31 marzo 2015;
- le OO.SS. presenti nelle Aziende, con propria istanza del 17 marzo u.s., consegnata direttamente alla Capogruppo in pari data, hanno chiesto di avviare il confronto negoziale stabilito in materia nella data del 23 marzo 2016, notificando al contempo la composizione della propria Delegazione Trattante. La data dell'incontro, stante l'impossibilità delle Parti aziendali, è stata aggiornata al 1° aprile 2016. Successivamente, ma nei termini contrattuali e di legge, è pervenuta la richiesta di partecipare al confronto in materia da parte del Sinfub, cui pertanto è stato esteso l'invito a partecipare all'incontro già fissato per lo stesso 1° aprile.
- conseguentemente in tale data è stato dato corso all'esame congiunto ed al relativo confronto di carattere negoziale, stabilito dalle correlate disposizioni dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e dalla contrattazione collettiva del settore del credito, che è proseguito nei giorni 8/4/2016 ed in data odierna;

tutto quanto sopra premesso le Parti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, allo stato attuale stimata per il 1° giugno 2016, il passaggio del Personale incorporato e la titolarità dei rapporti di lavoro da CFLF nell'Ente Ponte Nuova Cariferrara avverrà ai sensi dell'art. 2112 c.c. senza soluzione di continuità e con assoluta "invarianza" dei trattamenti già applicati al Personale medesimo, posto che Nuova Cariferrara, anche nella sua qualità di Banca Capogruppo risulta, come CFLF, già destinataria della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro del settore del Credito e che la Società medesima - in base a quanto stabilito dall'accordo 4 marzo 2016 - continuerà ad applicare il Contratto Integrativo Aziendale di Gruppo 6 agosto 2012 sino al 120° giorno successivo a quello in cui sarà resa operativa la cessione della Nuova Cariferrara a terzi e comunque non oltre il 31.12.2016.

In considerazione del fatto che, per effetto della fusione per incorporazione, vi sarà coincidenza fra il datore di lavoro distaccante e distaccatario, il rapporto lavorativo delle attuali due risorse distaccate proseguirà dalla data di efficacia senza soluzione di continuità alle dipendenze di Nuova Cariferrara e le stesse resteranno, al momento, assegnate alle strutture della Direzione Generale dove operano tuttora.

I riconoscimenti economici cosiddetti "ad personam", aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dal C.C.N.L. e dal Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012, continueranno ad essere mantenuti secondo le condizioni già definite.

Verrà inoltre mantenuto l'ex premio di rendimento, così come rideterminato a seguito della nuova struttura della retribuzione attuata dall'1/1/2000 (art. 45 C.C.N.L. 31 marzo 2015), ai dipendenti che attualmente lo percepiscono, nel rispetto delle condizioni, misure e modalità di corresponsione sino ad ora applicate.

In relazione alla corresponsione del buono pasto, il cui trattamento è disciplinato all'art. 36 del Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012, esso verrà erogato agli ex dipendenti di CFLF nella medesima misura attualmente prevista fino al perdurare dell'applicazione di detto contratto, cioè sino al 120° giorno successivo a quello in cui sarà resa operativa la cessione della Nuova Cariferrara a terzi e comunque non oltre il 31.12.2016.

Il Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti trasferiti a Nuova Cariferrara, accantonato presso CFLF, verrà "passato" a Nuova Cariferrara. Il TFR maturando dalla data del trasferimento dei dipendenti che non lo hanno destinato al Fondo Pensione Previbank continuerà ad essere versato ai sensi di legge, al pari di quanto avviene già per i dipendenti di Nuova Cariferrara che non hanno esercitato l'opzione di versamento sopra indicata, al Fondo Tesoreria dell'INPS.

Ciascun dipendente "trasferito" al nuovo datore di lavoro conserverà sul piano individuale, oltre che l'inquadramento acquisito con il correlato trattamento retributivo, le anzianità di servizio e convenzionali già maturate presso la Società alienata ai fini della determinazione del periodo di preavviso, ferie o della indennità sostitutiva nonché per la determinazione del periodo massimo di comporta in caso di malattia.

Ciascun dipendente manterrà inoltre il quantitativo maturato e non goduto al momento dell'operazione di ferie, festività soppresse, banca delle ore e di giornate di solidarietà ex Accordo 27/11/2013.

Art. 3

Il Personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale potrà, al momento, finché ne sussisteranno le ragioni tecnico-organizzative, conservare anche alle dipendenze di Nuova Cariferrara il contratto part-time, con l'articolazione di orario giornaliero e settimanale già in essere presso CFLF.

Art. 4

L'operazione comporterà, a regime, il trasferimento di tutti i dipendenti di CFLF e la chiusura della sede di Napoli della Società. Le Parti si danno atto, pertanto, che la mobilità territoriale è strettamente derivante dall'operazione che, in alternativa, comporterebbe l'esubero generale del personale ivi occupato.

A fronte di quanto sopra, relativamente al consenso del dipendente e al preavviso al trasferimento, la prevista chiusura della Sede di Napoli della Società non consente di applicare alla mobilità territoriale, limitatamente alla prima nuova assegnazione disposta ai sensi del presente accordo, le previsioni di cui agli artt. 88, punti 2. e 3., e 111, punti 2., 3. e 4. del C.C.N.L. 31 marzo 2015.



Le Parti condividono, pertanto, che tra le conseguenze necessarie alla fusione per incorporazione di CFLF in Nuova Cariferrara emerge quella dell'assegnazione delle risorse, seppur graduale, ad un nuovo ambito territoriale, prevalentemente nella Provincia di Ferrara, e allo scopo si danno reciprocamente atto che la riallocazione delle risorse umane avverrà secondo le seguenti fasi, precedute da un propedeutico percorso di riqualificazione che comporterà, come declinato nel successivo articolo 6, momenti di formazione in aula e/o affiancamento:

- a) una prima fase, che verrà attuata entro i 30 giorni successivi all'incorporazione – fermo restando il propedeutico percorso di riqualificazione di cui sopra - coinvolgerà circa 10 risorse di CFLF attualmente assegnate alle unità organizzative che replicano, in sostanza, processi già attivi nella Banca non sussistendo problematiche di natura organizzativa e/o tecnica tali da mantenere un presidio locale ovvero personale interscambiato per migliorare i presidi;
- b) a seguire, entro un tempo stimato in massimo 6 mesi dalla data di fusione, verranno assegnate le 8 risorse a unità organizzative che replicano processi già attivi nella Banca ma nelle quali al momento si presentano problemi di natura organizzativa o tecnica tali da dover mantenere un presidio locale per un tempo più lungo;
- c) inoltre, superati i problemi tecnico organizzativi, l'assegnazione a diversa sede riguarderà tutto il personale restante, in via progressiva in dipendenza del naturale décalage dei contratti, del trasferimento delle attività, nonché di altre operazioni anche straordinarie ad oggi non note, volte ad efficientare i processi, con conclusione stimata entro il 31.12.2017.

Fermo restando che la prevista chiusura della sede di Napoli della Società comporterà, a regime, l'assegnazione di tutti i dipendenti ad altra sede, le Parti, limitatamente ai lavoratori titolari delle prerogative di cui all'art. 33 della L. 104/92 e successive modifiche e integrazioni, concordano che gli stessi verranno comunque trasferiti in coincidenza della definitiva chiusura degli uffici di CFLF di Napoli, nella nuova sede di destinazione e che pertanto, nel rispetto della progressione stabilita sub a), b) e c) di cui al precedente capoverso, verranno prioritariamente coinvolti altri lavoratori individuati nei settori di attività che continueranno transitoriamente ad essere operativi presso gli uffici della ex CFLF presso Napoli. A tal fine potranno essere trasferite altre risorse in possesso di capacità e competenze specifiche per l'espletamento delle attività da svolgere nella località di destinazione, tenendo all'occorrenza presente, nell'ordine: carichi di famiglia, anzianità anagrafica, anzianità di servizio.

Al fine di agevolare il processo di mobilità territoriale di cui sub a), l'Azienda si rende disponibile a valutare adesioni volontarie al trasferimento, ferma l'applicazione di quanto stabilito al successivo articolo 5, che dovranno pervenire all'Azienda entro la data ultima del 15 giugno 2016 e che verranno accolte compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative.

Art. 5

L'azienda a decorrere dal trasferimento della risorsa interessata e fino al 31/12/2018, riconoscerà al dipendente un contributo mensile a titolo di rimborso spese forfettario onnicomprensivo, pari ad euro 600 da considerarsi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali che, per la parte relativa al dipendente, rimangono a carico del medesimo. Tale contributo verrà corrisposto per una durata di 11 mesi per anno e si intende sostitutivo di qualsiasi altro diverso trattamento economico eventualmente previsto per legge o contratto.

Tale trattamento verrà mantenuto nell'arco temporale previsto a condizione che il primo trasferimento abbia come destinazione unità produttive situate al di fuori della Regione Campania.

In caso di assenza dal lavoro (con esclusione dei previsti periodi di ferie, solidarietà e permessi vari) il contributo di euro 600,00 sarà erogato al lavoratore, previa presentazione di documentazione, anche autocertificata, attestante il sostenimento di spese fisse; tale documentazione sarà richiesta per periodi di malattia superiori ai 30 giorni.

Art. 6

Con la motivazione condivisa che il Personale di CFLF è imprescindibilmente considerato a pieno titolo una "risorsa" per Nuova Cariferrara, l'Azienda procederà all'analisi puntuale delle competenze tecnico



attitudinali già possedute, nonché delle aspirazioni professionali del singolo e delle sue potenzialità, attraverso un processo di assessment in loco.

Al fine di agevolare l'immediata riconversione, anche con l'intento di trasformare i cambiamenti in opportunità di crescita e di valorizzazione delle professionalità, l'Azienda avrà cura di fornire all'occorrenza attività formativa/addestrativa (corsi di aula, affiancamento, formazione on line, autoformazione ecc.).

Art. 7

Le Parti si danno atto e si confermano che il presente accordo definisce e conclude ad ogni conseguente effetto le procedure di cui all'art. 47, l. nr. 428 del 1990, così come integrata e modificata successivamente dal Legislatore e dagli artt. 17 e 21 C.C.N.L. 31 marzo 2015; pertanto ogni clausola del presente accordo viene ritenuta dalle Parti e va conseguentemente considerata collegata in modo funzionale ed inscindibile alle altre clausole che compongono l'accordo medesimo e lo rendono conseguentemente unitario ed inscindibile in ogni sua parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Delegazione trattante:

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA-UIL

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

l'Amministratore Delegato

Dott. Giovanni Capitanio

Commercio e Finanza
Leasing & Factoring S.p.A. in A.S.

Il Commissario Straordinario

Dott. Giovanni Capitanio